



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 181 del 13/12/2012

COMUNE DI BITONTO

Acquisizione suoli.

IL DIRIGENTE 4° SETTORE  
LL.PP. /SETTORE ESPROPRI

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni consiliari n. 94 del 5/06/1978 e n. 107 del 21/06/1982 veniva approvato il progetto di costruzione di tronchi idrici e fognari nell'abitato del capoluogo e venivano fissati i termini per l'inizio e il completamento dei lavori e della procedura espropriativa;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 21/06/1982 veniva approvata una variante tecnica suppletiva dei suddetti lavori con la previsione di un collettore fognario tra via Giovinazzo e via Terlizzi interessante anche il prolungamento di via L. D'Angiò non previsto nel progetto principale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 379 del 30/03/1985 ed in corso di esecuzione dei lavori (per i quali erano stati esclusi in tale fase i lavori interessanti aree delle quali il Comune non deteneva la disponibilità e quindi da espropriare), nella considerazione che la procedura espropriativa correlata alla deliberazione di C.C. n. 107/1982 non si era ancora avviata,
  - veniva riapprovato il progetto ai soli fini della P.U. delle opere e nell'urgenza e indifferibilità dei lavori,
  - venivano stabiliti i tempi d'inizio delle espropriazioni e del loro compimento entro cinque anni dal loro inizio,
  - veniva autorizzato il Comune alla occupazione temporanea d'urgenza dei suoli interessati dal nuovo collettore fognario fra questi i suoli di proprietà TEMPESTA ANTONIO individuati catastalmente al foglio di mappa 38 particelle 1394, 2196 (ex 638 in parte) e 2193 (ex 672 in parte),
  - veniva stabilito che la suddetta occupazione dovesse aver luogo entro il 29/05/1985 e non dovesse protrarsi oltre i 5 anni decorrenti dalla data di effettiva occupazione degli immobili;
- che giusta decreto sindacale n. 54 del 9/04/1985 in data 25/05/1985 venivano occupati d'urgenza i suddetti suoli di proprietà TEMPESTA ANTONIO;
- che, giusta decreto sindacale di determinazione delle indennità espropriative n. 157 del 7/11/1990 e con ordinanza sindacale n. 172 del 6/05/1991 veniva depositata presso la Tesoreria Provinciale di Bari/Servizio Cassa DD.PP. la somma di £. 599.040 a favore di TEMPESTA ANTONIO;
- che in data 26/06/1985 il prof. TEMPESTA ANTONIO incardinava presso il TAR per la Puglia - sede di Bari - Sez. II - ricorso per l'annullamento della deliberazione di G.M. n. 379/1985, del decreto di occupazione d'urgenza n. 54/1985 e di tutti gli atti presupposti;
- che, in data 2/10/1995 il TAR per la Puglia - sede di Bari - Sez. II - dichiarava perento il ricorso suddetto;
- che sotto la data 21/04/20021 il prof. TEMPESTA ANTONIO promuoveva azione giudiziaria presso il

TAR per la Puglia - Sez. di Bari per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità della occupazione d'urgenza;

- che il TAR per la Puglia - sede di Bari - Sez. II, con sentenza n. 4882 del 29/10/2004

- qualificava la fattispecie come "accessione invertita" ed esercizio da parte del Comune di potestà ablatoria e non come comportamento materiale non sorretto da alcun potere (stante la dichiarazione di P.U. ed il decreto di occupazione),
- riconosceva l'avvenuto acquisto, in favore del Comune, "a titolo originario per incorporazione" (accessione invertita), del diritto di proprietà dei suoli in ditta TEMPESTA ANTONIO;

DATO ATTO che il Comune in ottemperanza alla predetta sentenza, con deliberazione di C.C. n. 31 del 19/04/2005 riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio della somma di euro 2.366,96 calcolati alla data del 31/03/2005 oltre dietimi sino alla data di deposito, a favore del prof. Tempesta Antonio per l'acquisizione a titolo originario dei suoli di sua proprietà;

CHE, giusta D.D. n. 440/U.T.C. del 29/07/2005 veniva depositata (con quietanza n. 214 del 15/09/2005), presso la Tesoreria Provinciale di Bari/Servizio Cassa DD.PP., a favore di Tempesta Antonio, la complessiva somma di euro 2.384,00 per l'acquisizione dei suoli di proprietà Tempesta Antonio individuati catastalmente al foglio di mappa 38/A particelle nn. 1394 di 258 mq 2193 di 49 mq e 2196 di 470 mq per complessivi 777 mq;

DATO ATTO, pertanto,

- che non si è provveduto alla definizione della procedura espropriativa;
- che a far data dal 25/5/1985 i suoli di cui sopra di proprietà Tempesta Antonio sono utilizzati per scopo di pubblico interesse in seguito alla realizzazione dei lavori di cui trattasi che ne hanno comportato la trasformazione irreversibile per scopo di pubblica utilità;
- Che, infatti, su detti suoli, insistono porzioni di reti idriche e fognanti a servizio dell'abitato nel centro urbano;
- Che la destinazione urbanistica di detti fondi, di proprietà Tempesta Antonio, come prima definiti, dal 1985 ad oggi è sempre stata definita "viabilità di P.R.G." è tale è la previsione dell'attuale PRG adottato con deliberazioni di G.R. 2263/2003 e 1015/2005;
- Che, al signor Tempesta Antonio è stata già liquidata, mediante deposito presso la Tesoreria Provinciale di Bari/Servizio Cassa DD.PP la somma di euro 2.384,00 a titolo di risarcimento per l'acquisizione delle aree di cui trattasi, giusta quietanza n. 214 del 15/09/2005;
- CHE non è stata proposta opposizione alla suddetta sentenza n. 4882/2004 emessa dal T.A.R. Puglia
- Bari Sez. II;

DATO ATTO, peraltro, che la suddetta sentenza pur dando atto nella narrativa dell'avvenuta "accessione invertita" a favore del Comune di Bitonto dei suoli di proprietà Tempesta Antonio, non dichiara espressamente nel dispositivo l'accessione invertita dei suoli in parola ritenendola per conseguita;

CHE, tale fattispecie di sentenza che avrebbe costituito un valido titolo traslativo della proprietà se avesse potuto essere trascritta nei Registri Immobiliari della Conservatoria dei Registri di Bari, proprio secondo la interpretazione della interpellata Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari, non rientra nelle fattispecie previste dall'art. 2651 del codice civile "Trascrizione di sentenze", rimanendo onere del Comune conseguire un valido titolo di proprietà dei suoli di cui è causa;

VISTA, peraltro, la sentenza n. 01472 del 9 agosto 2011 emessa dal TAR Campania - Sezione distaccata di Salerno Sez. che afferma che: ".. in nessun caso, anche qualora si sia verificata la

sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo, per effetto della realizzazione dell'opera pubblica e, nonostante, l'espressa domanda del ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell'Amministrazione, in quanto tale pronuncia riconoscerebbe l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà del bene, per fatto illecito, dalla sfera giuridica dell'originario proprietario a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, trasferimento, allo stato, vietato dal primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.”;

CONSIDERATO, da quanto appena detto, che persistono le ragioni di interesse pubblico all'emanazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 che costituirà valido titolo di proprietà dei suoli di cui è causa, potendo poi essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari e volturato;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni suddette di dover provvedere all'acquisizione delle aree oggetto della vicenda espropriativa sunteggiata nel presente atto al patrimonio indisponibile del Comune di Bitonto, confermando la pubblica utilità dell'opera di cui trattasi;

Visto l'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

Visto il TUEL 18/08/2000 n° 267;

## DECRETA

### Art. 1)

E' pronunciata a favore del patrimonio indisponibile del Comune di Bitonto C.F. e P.ta IVA 00382650729, per le motivazioni di cui in narrativa, l'acquisizione dei suoli in ditta TEMPESTA ANTONIO nato a Bitonto il 29/04/1916 C.F. TMP NTN 16D29 A893K catastalmente individuati come segue:

Foglio di mappa 38/A

Particella n. 1394 di 258 mq

Particella n. 2193 di 49 mq

Particella n. 2196 di 470 mq

con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità in relazione al disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m e i.;

### Art. 2)

Questa Autorità da atto che a favore della ditta TEMPESTA ANTONIO nato a Bitonto il 29/04/1916 è stata già depositata presso la Cassa DD.PP. di Bari con quietanza n. 214 del 15/09/2005 la somma di euro 2.384,00 a titolo di risarcimento per l'acquisizione delle aree precisate al punto 1) precedente.

### Art. 3)

Il Comune di Bitonto provvederà a sua cura e spese alla registrazione nei termini di legge del presente decreto che sarà pubblicato per estratto sul BURP, nonché alla notifica, nelle forme di legge, alla ditta espropriata e curerà, inoltre, gli altri adempimenti agli effetti della trascrizione e relativa voltura catastale.

### Art. 4)

L'Autorità procedente provvederà, ai sensi dell'art. 42 bis comma 7 del DPR 327/2001 e s.m. e i, entro trenta giorni dalla emanazione del presente provvedimento, a trasmetterne copia integrale presso la

Corte dei Conti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei rispettivi termini, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Bitonto, lì 27 novembre 2012

Il Dirigente

4° Settore LL.PP.

Responsabile del Procedimento

Ing. Gaetano Ideale Remine

---